

DIRITTO

di **ANDREA GUERRA****Lite chiusa in mediazione tributaria? Riconosciute le spese legali***La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (sent. 1115/2020) in favore del contribuente se l'ente impositore annulla un avviso di accertamento in fase di mediazione.*

Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna l'avviso di accertamento in materia di tassa rifiuti che il Comune gli aveva notificato. Costitutosi in giudizio, il Comune rilevava di aver annullato l'atto impugnato e chiedeva l'estinzione del giudizio con **compensazione delle spese per avere data immediata comunicazione dell'annullamento alla controparte**. Il contribuente, all'udienza di discussione, insisteva per la **condanna della controparte alle spese legali**, sulla base del principio della soccombenza virtuale e la C.T.P. accoglieva tale domanda, condannando il Comune alle spese di lite, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.

Avverso detta sentenza il Comune proponeva appello, sostenendo che il ricorso doveva **essere dichiarato inammissibile poiché presentato contro un atto che non esisteva più**, in quanto annullato nella fase della mediazione: inoltre, chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui aveva disposto la condanna alle spese legali ritenendole non dovute. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna **rigettava l'appello** rilevando che, qualora in un ricorso-reclamo tributario siano state chieste le spese giudiziali, la mancanza di interesse ad agire non ricorre finché le spese giudiziali non sono state pagate, atteso che la pretesa **non si limita alla sostanza del provvedimento, ma anche alle spese necessarie per proporre il ricorso-reclamo**.

Per proporre il reclamo-ricorso per gli importi superiori a 3.000 Euro, occorre obbligatoriamente il ministero del difensore (art. 12 e 18 D.Lgs. 546/1992). Ne consegue che l'annullamento in autotutela in sede di mediazione di un atto impositivo impugnato **non determina ex se il venir meno dell'interesse ad agire** in capo al contribuente se non è accompagnato, qualora richiesto nel ricorso-reclamo, come nel caso oggetto del giudizio, dalla proposta di pagamento delle spese di lite, salvo che le parti si siano diversamente accordate. In tal senso, ricorda la Corte territoriale, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, dichiarando l' **illegittimità dell'art. 46, c. 3**, relativamente alla compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere (sentenza 12.07.2005, n. 274). Residua infatti la **domanda accessoria delle spese di lite**, che sono necessarie per l'instaurazione della fase precontenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.

Legittimamente il contribuente che ha visto annullato l'atto in fase di mediazione, qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del reclamo-ricorso, può adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. 11.12.2018, n. 31955).